



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Prot. n° DID/1626/S/2018

Roma, 26/11/2018

OGGETTO: INVIO ACCORDO FIRMATO

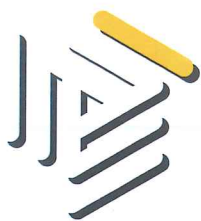
Gent.mi,

si invia in allegato l'accordo per tirocinio professionalizzante anticipato all'ultimo anno di CDL firmato dal Rettore dell'Ateneo.

Cordiali saluti

UFFICIO TIROCINI
Patrizia Razzauti





Consistenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di TORINO



Università degli Studi Guglielmo Marconi



ACCORDO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consistenti del Lavoro di Torino

e

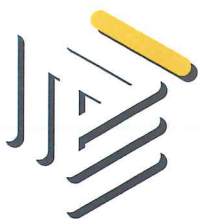
L'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consistente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;



Consistenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di TORINO



Università degli Studi Guglielmo Marconi

- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso l'Ateneo Marconi rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

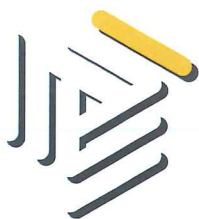
Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università Guglielmo Marconi si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-33: Scienze Economiche;
- L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM-56: Scienze dell'Economia;



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di TORINO



Università degli Studi Guglielmo Marconi

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

L'Università Guglielmo Marconi garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

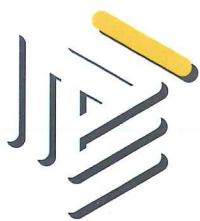
Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Tali crediti possono essere acquisiti sia attraverso gli esami curriculari obbligatori sia attraverso gli esami a scelta libera dello studente.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Preside della Facoltà di riferimento del Corso di studio cui è iscritto per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino firmataria la convenzione.



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di TORINO



Università degli Studi Guglielmo Marconi

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Guglielmo Marconi determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università Guglielmo Marconi e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino firmeranno la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, concorderanno annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il 31 luglio e 31 gennaio il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

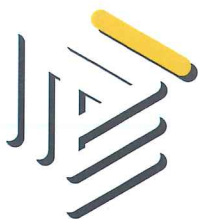
Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti. Nel corso di effettuazione del tirocinio è



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di TORINO



Università degli Studi Guglielmo Marconi

opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dall'Università riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Lì, 17 settembre 2018.

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Torino

Il Rettore
dell'Università degli Studi
Guglielmo Marconi